



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE DEL
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA PER L'ANNO 2020

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTO l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 8, comma concernente la Direttiva annuale del Ministro;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, concernente i criteri di valutazione della dirigenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2013, con cui sono state rivisitate le modalità di corresponsione del premio di risultato per la dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante "Regolamento di attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2012, n. 91";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante alcune particolari modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri" ai sensi dell' art. 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2020, e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 che, in apposita Sezione, definisce anche le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza 2019-2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2018, recante "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2019, n. 17, avente a oggetto "Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022 e Budget per il triennio 2020 - 2022. Proposte per la manovra 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2019, con il quale si adottano le Linee Guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2020;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale, nel rispetto dell'autonomia di indirizzo delle Autorità politiche delegate, si forniscono le indicazioni tecnico-metodologiche per la pianificazione strategica del 2020 a cura dei Ministri e dei Sottosegretari che si avvalgono di strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 febbraio 2020 con la quale, nel rispetto dell'autonomia delle singole Autorità politiche delegate, si rappresenta l'opportunità di inserire, nelle adottande Direttive generali per l'azione amministrativa, obiettivi trasversali e comuni a tutte le strutture della Presidenza;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'editoria, in data 26 maggio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 giugno 2016, recante la riorganizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 16 settembre 2019, con il quale il dott. Andrea Martella è stato nominato Sottosegretario di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato dott. Andrea Martella in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti nell'attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale e al piano annuale di comunicazione del Governo;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza - area VIII per il quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

DESTINATARI

La presente Direttiva annuale è destinata al Capo dipartimento per l'informazione e l'editoria e per il suo tramite, ai dirigenti posti alle articolazioni interne della suddetta struttura.

FINALITA'

La Direttiva identifica i principali risultati da realizzare nell'anno in corso, assegnando gli obiettivi alle unità dirigenziali di primo livello e definendo gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale.

Nell'ambito del più ampio processo di pianificazione strategica, la Direttiva annuale si colloca a valle del Programma di governo, della Nota di aggiornamento al DEF e del Bilancio di previsione ed è redatta in coerenza con le Linee Guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per orientare sul piano strategico e metodologico il ciclo annuale di programmazione.

Gli obiettivi strategici definiti dalla presente Direttiva sono specificamente descritti nelle allegate schede che ne costituiscono parte integrante e sono definiti sulla base delle priorità politiche e delle tre Aree strategiche individuate nelle *Linee Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2020* (ai sensi del DPCM n. 131 del 2011), nonché sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nella Circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020.

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

Per l'anno 2020 vengono assegnati al Dipartimento gli obiettivi di seguito descritti.

1. Soddisfare il fabbisogno di informazione primaria rilevato presso le Amministrazioni centrali dello Stato, garantendo il pluralismo dell'informazione, attraverso l'individuazione di un possibile intervento normativo da proporre al legislatore per definire un nuovo modello di acquisizione dei servizi informativi dalle Agenzie di stampa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio provvede ad acquistare i servizi informativi per tutte le Amministrazioni dello Stato, svolgendo il ruolo di "centrale di committenza" in attuazione di quanto disposto dalle leggi n° 237/1954 e n° 449/1997.

L'acquisizione dei servizi è volta a soddisfare il fabbisogno di informazione primaria espresso dalle Amministrazioni centrali e al tempo stesso rappresenta un sostegno a favore di un settore la cui produzione è indispensabile per la collettività e per il corretto funzionamento di una libera società democratica.

Negli ultimi anni, il comparto dell'informazione primaria è stato investito dalla profonda crisi che sta attraversando l'intero sistema editoriale, indotta dall'evoluzione delle tecnologie digitali e del mercato; tale crisi è stata accentuata dall'esplosione dell'emergenza epidemiologica, che ha causato un calo nei ricavi pubblicitari, proprio in una fase emergenziale nella quale la qualità e il pluralismo dell'informazione sono particolarmente rilevanti, tanto da indurre il Parlamento europeo a adottare il 17 aprile 2020 una risoluzione nella quale si afferma che *“tutti i cittadini devono avere accesso a informazioni accurate e verificate”* e che *“una stampa indipendente e con finanziamenti adeguati a disposizione è necessaria per la democrazia”*.

I contratti attualmente in essere con le Agenzie di stampa sono stati stipulati nel 2017 in esito a Gare europee, in quanto, nel quadro normativo vigente, le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio provvede ad acquistare i servizi di informazione primaria si collocano nel perimetro di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, il decreto legge 162/2019, la cui legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2020, ha autorizzato la proroga di tali contratti fino al 31 dicembre 2020; la scadenza è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021 dall'art. 194 del recente decreto legge 34/2020 (decreto “rilancio”).

Successivamente al 30 giugno 2021, a normativa invariata, l'acquisizione dei servizi di informazione primaria richiederà necessariamente l'indizione di una nuova Gara europea.

In tale contesto, nella prospettiva della più ampia riforma del settore dell'editoria, definita Editoria 5.0, le priorità fissate dall'Autorità politica hanno impegnato il Dipartimento ad avviare, già partire dal mese di gennaio 2020, un'accurata istruttoria per individuare le modalità più opportune per soddisfare il fabbisogno di informazione primaria espresso dalle Amministrazioni centrali e al tempo stesso per garantire un adeguato sostegno al settore dell'informazione primaria, conciliando il principio del pluralismo dell'informazione con i principi inderogabili dell'agire amministrativo, relativi all'economicità degli acquisti, all'imparzialità delle decisioni e alla trasparenza delle procedure.

In esito a tale istruttoria, entro il primo semestre 2020 il Dipartimento è chiamato a individuare e valutare una possibile modifica della norma primaria da proporre al legislatore per modificare l'attuale assetto di regole, al fine di modificare le attuali procedure e definire un nuovo modello di acquisizione dei servizi di informazione primaria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ideazione e realizzazione di un'azione di comunicazione, articolata su più campagne, sui comportamenti da seguire e le misure governative adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e accompagnare la ripresa.

L'emergenza epidemiologica da coronavirus, manifestatasi nel momento in cui il Dipartimento aveva in corso l'istruttoria relativa all'elaborazione delle proposte per la pianificazione strategica per l'anno 2020, ha avuto un inevitabile e immediato riflesso sulle attività relative alla comunicazione istituzionale.

Come è noto, l'attività istituzionale del Dipartimento in materia di comunicazione, evidenziata anche nelle schede obiettivo contenute nella nota preliminare al bilancio di previsione 2020,

prevede, tra l'altro, l'ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della presidenza del Consiglio, nonché di altre Amministrazioni dello Stato, su richiesta delle stesse.

La proclamazione, il 31 gennaio 2020, da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 e la messa in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, hanno fatto emergere come prioritaria per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria la necessità di realizzare, in coordinamento con le amministrazioni competenti, un'adeguata comunicazione istituzionale sul tema. Una comunicazione finalizzata ad informare tutte le cittadine e i cittadini sia dei comportamenti raccomandati per evitare il contagio sia delle misure adottate dal Governo per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

A partire dai primi giorni del mese di febbraio, l'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore, in coordinamento con l'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento della Protezione civile e con il Ministero della Salute, ha focalizzato la sua attività sull'obiettivo strategico di informare i cittadini sui comportamenti da seguire e le misure governative adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus. Tale obiettivo si sostanzia nella tempestiva ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale idonee alla particolare fase dell'emergenza, destinate a tutti i cittadini e diffuse mediante una pluralità di canali: televisioni, radio, video informativi, web e social network.

In particolare, nella prima fase dell'emergenza epidemiologica, le campagne di comunicazione sono state incentrate sulle raccomandazioni igienico sanitarie (Fase "A" della comunicazione), mentre successivamente, in concomitanza con il c.d. *lockdown*, sul restare a casa e sulle misure ad esso correlate (Fase "B" della comunicazione).

Durante la c.d. "fase 2" dell'emergenza, che ha avuto inizio il 4 maggio 2020, le campagne di comunicazione sono incentrate sulle raccomandazioni prioritarie per evitare nuovi incrementi di contagi: lavaggio mani, detersione delle superfici, utilizzo della mascherina evidenziando, inoltre, in modo particolare la necessità di rispettare il distanziamento sociale; raccomandazioni, queste, che i cittadini dovranno interiorizzare e porre in essere per alcuni mesi (Fase "C" della comunicazione).

Nel corso del 2020 il Dipartimento dovrà proseguire con l'obiettivo strategico in oggetto, accompagnando la ripresa con campagne di comunicazione istituzionale tempestive, chiare e dettagliate sulle misure che saranno adottate dal Governo per sostenere la ripresa e supportare le categorie più colpite, a cui si potranno affiancare contenuti specifici sull'importanza di adottare i corretti comportamenti igienico sanitari per convivere con il virus. Tutte le campagne continueranno ad essere ideate e realizzate in stretto coordinamento con l'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento della Protezione civile e con il Ministero della Salute. Saranno altresì, su richiesta delle strutture della presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre amministrazioni competenti, realizzate specifiche campagne sulle misure adottate in diversi settori.

Nella realizzazione delle campagne il Dipartimento porrà specifica attenzione a contemperare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Attività finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione del credito di imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, necessaria per l'adeguamento dell'agevolazione ai nuovi criteri introdotti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 360 (legge finanziaria 2020) e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (c.d. decreto "cura italia"),

Nel periodo dell'emergenza sanitaria connessa al COVID 19 è apparso evidente il ruolo di servizio pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica.

Al fine di assicurare e salvaguardare questo fondamentale servizio, le edicole sono state escluse dall'elenco delle attività commerciali chiuse nel periodo dell'emergenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, Tale circostanza ha confermato l'importanza delle edicole come presidi per la diffusione dell'informazione e la loro considerevole funzione pubblica e sociale.

Per garantire, pertanto, un sostegno agli operatori della distribuzione e della vendita della stampa quotidiana e periodica, per i quali la difficoltà economica, già determinata dal costante calo delle vendite, è stata acuita dall'emergenza sanitaria, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (il c.d. decreto "cura Italia"), per il corrente anno 2020, ha previsto un ampliamento oggettivo e soggettivo del credito di imposta per le edicole, istituito dalla legge finanziaria 2019 e in parte modificato dalla legge finanziaria 2020.

Già la l'art. 1, comma 393, della Legge 27 dicembre 2019, n. 360 (legge finanziaria 2020), aveva previsto, per l'anno 2020, l'ampliamento della platea dei destinatari dell'agevolazione, introducendo la possibilità per i *c.d. punti vendita non esclusivi*, cioè gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, di accedere al credito di imposta anche quando la predetta attività commerciale non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

L'art. 98, comma 2, del decreto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (il c.d. decreto "cura Italia"), ha introdotto, sempre limitatamente all'anno 2020, ulteriori rilevanti novità all'agevolazione:

-l'innalzamento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo di credito di imposta attribuibile a ciascun avente diritto;

-l'estensione dell'agevolazione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;

- l'ampliamento delle spese ammesse all'agevolazione, con l'inclusione nella base di calcolo del credito di imposta, oltre agli importi pagati nell'anno precedente riferiti a IMU, TASI, COSAP, TARI, spese di locazione, anche degli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i

servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

L'applicazione delle modifiche, previste dalla recente normativa per l'anno 2020, comporterà una vantaggiosa rimodulazione dell'agevolazione fiscale e costituirà per i beneficiari uno strumento di sostegno utile al superamento della negativa congiuntura economica determinata dalla emergenza sanitaria.

La concreta applicazione delle modifiche normative e, conseguentemente, la fruibilità del credito di imposta per l'anno 2020, è subordinata ad una serie di attività amministrative necessarie per la modifica delle modalità attuative dell'agevolazione e per il tempestivo adeguamento degli strumenti predisposti per l'accesso all'agevolazione:

- modifica della piattaforma online predisposta per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, con eventuale revisione, se necessario, della convenzione stipulata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con Unioncamere ed Info.Camere S.c.p.A.
- adeguata e tempestiva informazione ai destinatari dell'agevolazione, anche tramite il sito istituzionale del Dipartimento

L'attività amministrativa necessaria alla modifica delle modalità di attuazione del credito di imposta per le edicole, come modificato, per l'anno 2020, dalla legge finanziaria e dal decreto "cura Italia", finalizzata alla fruibilità dell'agevolazione, ha rilevanza strategica e, pertanto, si individua come obiettivo strategico per l'anno 2020 per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria

4. Attività finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - previsto dall'art. 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive m. e i. - necessaria per l'adeguamento dell'agevolazione ai nuovi criteri introdotti, per l'anno 2020, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto "cura Italia").

L'emergenza sanitaria connessa al COVID 19 e la conseguente chiusura, per un lungo periodo, della quasi totalità delle attività produttive e commerciali, ha determinato un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia, nel breve e medio periodo, di pregiudicare la sostenibilità economica della maggior parte delle imprese editoriali e delle emittenti radio-televisive locali, per le quali le entrate pubblicitarie rappresentano una fondamentale fonte di ricavo.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari e per scongiurare ulteriori e considerevoli perdite economiche delle realtà imprenditoriali destinatarie degli investimenti pubblicitari, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (il c.d. decreto "cura Italia"), ha introdotto rilevanti novità, limitatamente all'anno 2020, nella disciplina del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i.,

L'art. 98, comma 1, del decreto "cura Italia", infatti, ha stabilito che per l'anno 2020 il credito di imposta è calcolato in percentuale sull'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente, modificando quindi la base di calcolo, ed ha posticipato la finestra temporale per l'invio delle "comunicazioni per l'accesso" al credito di imposta (cioè delle "prenotazioni") dal 1° al 30 settembre 2020, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche già presentate dal 1° al 31 marzo 2020.

La percentuale di calcolo, stabilita dal decreto "cura Italia" nella misura unica del 30%, è stata successivamente innalzata al 50% dall'art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio")

L'enunciazione normativa del decreto "cura Italia" e della successiva disposizione del "decreto rilancio", inoltre, fa venir meno, per l'anno 2020, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

In sostanza, le variazioni introdotte per l'anno 2020, riguardano, quindi: la base di calcolo del credito di imposta; la percentuale di calcolo; la finestra temporale per l'invio della "comunicazione per l'accesso"; i requisiti per l'ammissione all'agevolazione

Sono rimaste invece invariate:

le tipologie di soggetti destinatari e le tipologie degli investimenti pubblicitari e cioè: tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;

le altre condizioni dell'agevolazione e cioè; il rispetto del limite massimo complessivo di spesa e il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis.

La concreta applicazione delle modifiche normative all'agevolazione fiscale, pertanto, comporterà importanti vantaggi nell'attuale periodo di sofferenza economica per la quasi totalità dei soggetti imprenditoriali:

- costituirà un incentivo alla ripresa della spesa per la comunicazione pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e tramite le emittenti radiofoniche e televisive locali, che ha avuto una drastica contrazione a seguito delle misure adottate per contrastare la pandemia,

- l'auspicato rilancio degli investimenti pubblicitari, d'altra parte, costituirà per l'ampia platea dei beneficiari, composta da tutti gli operatori economici e dagli enti non commerciali, uno strumento di sostegno nell'attuale congiuntura economica e nel contempo potrà determinare una spinta propulsiva ai consumi, in grado di agevolare la ripresa economica.

Proprio per questo, fin dall'emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato impegnato nello svolgimento dell'attività finalizzata a consentire la corretta gestione dell'agevolazione per l'anno 2020.

L'applicazione delle novità introdotte dalla recente normativa e, conseguentemente, la fruibilità dell'agevolazione fiscale per l'anno 2020, infatti, è subordinata alla modifica delle modalità attuative dell'agevolazione e al tempestivo adeguamento degli strumenti di accesso e tale attività, costituisce, per l'anno 2020, un'attività di rilievo strategico per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Per l'attuazione del previsto "regime straordinario" per l'anno 2020 si ravvisa, infatti, la necessità di:

-rinnovare e modificare l'accordo di collaborazione per la gestione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, stipulato tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Agenzia delle Entrate

-adeguare alle modifiche normative la piattaforma online per l'invio delle comunicazioni telematiche, resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate,

-fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai destinatari della misura agevolativa, anche tramite il sito istituzionale del Dipartimento

Si ritiene, pertanto, di individuare come obiettivo strategico del Dipartimento per l'informazione e l'editoria per l'anno 2020 tutta l'attività amministrativa necessaria per l'attuazione delle modifiche normative introdotte al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, al fine di rendere tempestivamente fruibile l'agevolazione.

5. Attività finalizzate all'attuazione dell'agevolazione fiscale "Credito di imposta per i servizi digitali", prevista dall'art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Nell'attuale condizione di emergenza sanitaria, tuttora perdurante, connessa alla diffusione del COVID-19, il sistema editoriale ha continuato a svolgere il suo ruolo essenziale di pubblico interesse, assicurando ai cittadini una informazione corretta, indipendente e capillare, tanto più essenziale in un momento in cui il fenomeno delle fake news rischia di intaccare l'efficacia dell'informazione, anche in campo sanitario.

A fronte del forte calo delle vendite in edicola, la gran parte delle testate ha registrato invece un forte e accresciuto interesse per l'informazione online, che è diventata la principale fonte di informazione nella maggior parte delle realtà territoriali, anche a causa delle limitazioni poste alla mobilità dei cittadini.

In questo contesto, è cruciale per i giornali essere in grado di fornire una informazione di qualità anche sul digitale, qualità che ha ovviamente costi elevati, e che deve competere con tantissime realtà digitali poco affidabili ma per lo più fruibili gratuitamente.

Per queste ragioni, per sostenere l'offerta informativa online, tra le disposizioni emanate con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ne è stata inserita una, l'articolo 190, che disciplina un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

A tali imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.

Si prevede poi che con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

La concreta applicazione della norma produrrà indubbiamente un concreto vantaggio economico per le imprese editoriali che devono dotarsi di tutti gli strumenti e dei servizi indispensabili per affrontare la sfida del mercato dell'informazione digitale.

L'implementazione di tutte le attività necessarie a rendere effettivamente fruibile il credito d'imposta in argomento assume quindi rilievo strategico per il Dipartimento, e si individua pertanto come obiettivo strategico del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'anno 2020, tutta l'attività amministrativa necessaria per gestire la misura, sotto tutti gli aspetti – organizzativo, giuridico, contabile, finanziario - al fine di rendere tempestivamente ed efficacemente fruibile l'agevolazione.

6. Maggiore diffusione e progressivo consolidamento del lavoro agile (smart working) nell'ambito del Dipartimento informazione editoria anche attraverso l'analisi dell'impatto dello strumento sulla gestione organizzativa delle singole strutture.

In considerazione anche delle misure adottate nel periodo di emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del COVID 19, si ritiene che la maggiore diffusione del lavoro agile nell'ambito della Pubblica Amministrazione sia un'attività di rilievo strategico, volta a favorire, tra l'altro, l'inclusione sociale e la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro con i tempi di assistenza e cura.

In aderenza alle indicazioni date dal Segretario Generale con nota prot. USG 1171, pertanto, si ritiene di inserire quale obiettivo strategico del Dipartimento per l'informazione e l'editoria per l'anno 2020, l'obiettivo della maggiore diffusione e progressivo consolidamento del lavoro agile, assegnato come obiettivo trasversale alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella realizzazione dell'obiettivo, finalizzato al graduale potenziamento della modalità di lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa, il Dipartimento potrà effettuare un'analisi dell'impatto dell'applicazione del lavoro agile sulla gestione organizzativa dell'Ufficio.

Area strategica 1

Interventi per incrementare la produttività, la sostenibilità e il potenziale di crescita del Paese, per promuovere la coesione sociale e il rilancio del Mezzogiorno, per la messa in sicurezza del territorio, per l'accelerazione della ricostruzione delle aree interessate da eventi calamitosi e per la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale del Paese.

Obiettivo strategico 1

Soddisfare il fabbisogno di informazione primaria rilevato presso le Amministrazioni centrali dello Stato, garantendo il pluralismo dell'informazione, attraverso l'individuazione di un possibile intervento normativo da proporre al legislatore per definire un nuovo modello di acquisizione dei servizi informativi dalle Agenzie di stampa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Obiettivo strategico 2

Ideazione e realizzazione di un'azione di comunicazione, articolata su più campagne, sui comportamenti da seguire e le misure governative adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e accompagnare la ripresa.

Obiettivo strategico 3

Attività finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione del credito di imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, necessaria per l'adeguamento dell'agevolazione ai nuovi criteri introdotti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 360 (legge finanziaria 2020) e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (c.d. decreto "cura italia").

Obiettivo strategico 4

Attività finalizzata alla modifica delle modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - previsto dall'art. 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive m. e i. - necessaria per l'adeguamento dell'agevolazione ai nuovi criteri introdotti, per l'anno 2020, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto "cura Italia"),

Obiettivo strategico 5

Attività finalizzate all'attuazione dell'agevolazione fiscale "Credito di imposta per i servizi digitali", prevista dall'art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Area strategica 2

Interventi volti a potenziare il coordinamento delle politiche di protezione e inclusione sociale

Obiettivo strategico 6

Maggiore diffusione e progressivo consolidamento del lavoro agile (smart working) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso l'analisi dell'impatto dello strumento sulla gestione organizzativa delle singole strutture.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio dello stato di attuazione della presente direttiva e del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura sarà svolto dai dirigenti di vertice della struttura cui è indirizzata la presente Direttiva, in raccordo con l'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente direttiva è inviata alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicata sul sito internet del Governo.

Roma,

Dott. Andrea Martella